



Comune di Statte

Provincia di Taranto

Servizio Tributi

IUC
IMPOSTA UNICA
COMUNALE
(IMU – TASI – TARI)

L'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale (IUC). In esecuzione della citata normativa, è stato predisposto il Regolamento IUC.

La IUC è un'imposta destinata al comune e **articolata in due distinte componenti**:

- la componente **patrimoniale** costituita dall'imposta municipale propria (**IMU**);
- la componente **servizi** costituita dalla tassa sui rifiuti (**TARI**) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dal tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali.

**Il tributo introdotto è, pertanto, un
“contenitore”
di tre prelievi differenti:**

IMU

TARI

TASI

IMU (imposta municipale propria)

Con la legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013, l'IMU che costituisce la componente patrimoniale della IUC e che, in virtù dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (Salva Italia) è stata applicata in via sperimentale dall'1.1.2012 e sino al 31.12.2013, è un'imposta ormai a regime. Essa è dovuta per anno solare.

PRESUPPOSTO

Il presupposto è costituito dal **possesso di fabbricati, di terreni agricoli, anche non coltivati, e di aree fabbricabili.**

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi, in materia di IMU, sono: il **proprietario o il titolare di diritti reali di godimento** sugli immobili (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; in questo caso, soggetto passivo è il titolare del diritto reale di godimento e non il proprietario).

ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale **IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE.**

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, **le agevolazioni per l'abitazione principale** e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per effetto della L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nella misura espressamente e annualmente definita dal Comune.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato:

- **per i fabbricati iscritti in catasto** applicando alla **rendita catastale**, come risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - **160** per i fabbricati del gruppo catastale A, ad eccezione della cat. A10, e per quelli classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7;
 - **140** per i fabbricati del gruppo catastale B e per quelli classificati nelle categorie catastali C3, C4 e C5;
 - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1;
 - **65** per i fabbricati classificati nella categoria catastale, ad eccezione della cat. D5;
 - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
 - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A10;
- **per i terreni agricoli** applicando all'ammontare del **reddito dominicale** risultante in catasto, come vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135;
- **per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti** dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a **75**;
- **per le aree fabbricabili** il **valore è costituito da quello venale** in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

ALIQUOTE

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale cat. A1, A8, A9 e pertinenze (nei limiti di legge)	4,70 per mille
Altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00 per mille

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 (in caso di più unità immobiliari, tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare).

3. Per riconoscere il diritto alle agevolazioni previste per l'abitazione principale i soggetti richiedenti le assimilazioni di cui ai punti precedenti dovranno presentare la dichiarazione IMU completa della documentazione comprovante la condizione prevista dal punto 1 (certificato rilasciato dall'istituto di ricovero), e attestante quanto previsto dal punto 2 (dichiarazione attestante la relazione di parentela, i riferimenti catastali e il nominativo a cui è stato concesso l'immobile in comodato).

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Dell'imposta dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati **nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota del **10,6 per mille**, la **quota statale** è pari all'imposta calcolata applicando l'aliquota statale di base dello 7,6 per mille (è riservata al comune la restante imposta calcolata applicando l'aliquota dello 3 per mille);

VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato, a mezzo modello F24, alle seguenti scadenze:

- 16 giugno – acconto o rata unica

- 16 dicembre – saldo

Il tributo va calcolato in autoliquidazione con applicazione delle aliquote annualmente fissate dal Comune.

Di seguito, vengono indicati i codici tributo e il codice ente da indicare sul modello di pagamento F24:

CODICI TRIBUTO

CODICE ENTE

3912 abitazione principale (A1/A8/A9)

M298

3914 terreni agricoli

3916 aree fabbricabili

3918 altri fabbricati

3930 Immobili ad uso produttivo cat. D (quota comune)

3925 Immobili ad uso produttivo cat. D (quota stato)

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011.

TASI (tributo per i servizi indivisibili)

Con la legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013 , è stata introdotta la TASI che ha sostituito la componente tributo servizi indivisibili della TARES, quale regime di prelievo fiscale in materia di fruizione dei servizi indivisibili del Comune.

La TASI è, pertanto, la nuova tassa diretta a contribuire alla copertura del costo per i **servizi indivisibili** forniti dal Comune e così individuati nel Regolamento IUC:

- a. Illuminazione pubblica
- b. Servizio di Protezione Civile
- c. Manutenzione ordinaria patrimonio
- d. Manutenzione ordinaria verde pubblico
- e. Manutenzione stradale e segnaletica
- f. Manutenzione ordinaria patrimonio comunale – realizzazioni di terzi
- g. Servizio di sorveglianza piazza ed altri beni pubblici patrimoniali
- h. Servizio randagismo canile.

PRESUPPOSTO

Essa è dovuta da chiunque **possegga** (a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento) **o detenga** a qualsiasi titolo (ad es. l'inquilino), **fabbricati** (compresa l'abitazione principale) **ed aree edificabili**, ad eccezione dei terreni agricoli.

SOGGETTI PASSIVI

Sono, pertanto, soggetti passivi: il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento sugli immobili in quanto possessore, nonché il semplice detentore (a titolo di locazione, comodato, altro).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per l'anno 2014 l'aliquota Tasi per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili è stata azzerata. Dovrà essere, pertanto, corrisposta la TASI, solo sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze.

BASE IMPONIBILE

La base di calcolo della tassa è quella già utilizzata per determinare l'importo dell'IMU, cioè la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5 % e moltiplicata per i coefficienti previsti per la predetta imposta immobiliare.

ALIQUOTA

- **2,00** per mille per le abitazioni principali;
- **0,00** per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili.

DETRAZIONI

- € **50,00** annuale per nuclei familiari con abitazione principale sita in zona non servita dal servizio di pubblica illuminazione.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per la definizione di abitazione principale e pertinenze, si rimanda a quanto già detto in materia di IMU.

VERSAMENTO

Il versamento della TASI deve essere effettuato da ciascun contribuente in **autoliquidazione**, direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24).

Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art.9, comma 3, del D.Lgs. n.23 del 2011, con scadenza della prima rata al 16 giugno e della seconda rata al 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il pagamento del tributo per **l'anno 2014** avviene in 2 rate alle seguenti scadenze:

- **16 ottobre – acconto o rata unica**
- **16 dicembre – saldo.**

Di seguito è indicato il codice tributo e il codice ente da indicare sul modello di pagamento F24:

Codice tributo

3958 abitazione principale e pertinenze

Codice Ente

M298

Esempio di calcolo della TASI 2014

abitazione principale - unico proprietario – categoria catastale A/3
rendita catastale di Euro 750,00 - aliquota 2,00‰

- € 750,00 (Rendita catastale) + rivalutazione 5% = € 787,50 (rendita catastale rivalutata)

- € 787,50 (Rendita rivalutata) x 160 (moltiplicatore) = € 126.000,00 (Valore Imponibile)

- € 126.000,00 (Valore Imponibile) x 2,00 (aliquota) : 1000 = **€ 252,00** (tributo annuo dovuto per l'abitazione principale)

Acconto da versare entro il 16 ottobre 2014: € 252,00 (tributo annuo) : 2
(rate) = € 126,00 tributo dovuto in acconto

Saldo da versare entro il 16 dicembre 2014: € 252,00 (tributo annuo) : 2
(rate) = € 126,00 tributo dovuto a saldo

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguano un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

TARI (tassa sui rifiuti)

Con la legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013 , è stata introdotta la TARI che, nel Comune di Statte, ha sostituito la Tares quale regime di prelievo fiscale in materia di tassa rifiuti.

PRESUPPOSTO

La TARI è la tassa dovuta da chiunque **possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti**, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU e la TARES (continuano infatti ad essere escluse le aree scoperte che siano accessorie o pertinenziali) e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva.

SOGGETTI PASSIVI

La tassa è pertanto dovuta da **tutti coloro che occupano un immobile**, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo. Essa è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree, e l'importo è determinato in base alle tariffe e alle scadenze annualmente fissate dal Comune con apposita deliberazione.

TARIFFE

Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al regolamento.

La tariffa **si compone di una quota fissa e di una quota variabile**.

Per le UTENZE DOMESTICHE:

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche tiene conto della superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza . La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata in relazione al numero degli occupanti, come risultanti dal nucleo anagrafico.

Per le UTENZE NON DOMESTICHE:

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1 del DPR 27 aprile 1999 n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1 del DPR 27 aprile 1999 n. 158.

RIDUZIONI

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soli soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30 %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza: riduzione del 30 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:

- al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 600 metri e 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
- al 35% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1001 metri e 2000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
- al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore a 2000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Relativamente alle attività di seguito indicate, esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel regolamento IUC.

AGEVOLAZIONI SOCIALI

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) le abitazioni utilizzate da persone d'età superiore a 65 anni sole o con coniuge, pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori della pensione sociale dell'INPS e che non siano proprietari di alcuna unità immobiliare: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;
- b) le abitazioni occupate da nuclei familiari, i cui componenti, nel corso dell'anno solare precedente a quello di riferimento non abbiano percepito alcun reddito e non siano proprietari di alcun bene immobile: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;
- c) le abitazioni occupate da nuclei familiari, i cui componenti, nel corso dell'anno solare precedente a quello di riferimento non abbiano percepito alcun reddito e siano proprietari unicamente di terreni agricoli non utilizzati per l'esercizio di attività: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;
- d) le abitazioni occupate da nuclei familiari, i cui componenti, nel corso dell'anno solare precedente a quello di riferimento non abbiano percepito alcun reddito e siano proprietari della sola abitazione di residenza, ubicata nel Comune di Statte, per la quale viene richiesta l'agevolazione TARES: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile.

VERSAMENTI

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (**modello F24**).

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i **modelli di pagamento precompilati**.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 (quattro) rate aventi come scadenza il 16 aprile, 16 maggio, 16 luglio, 16 agosto, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Per il **solo anno d'imposta 2014**, il versamento è effettuato in **4 (quattro) rate aventi come scadenza il 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 novembre**.

In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Comune di Statte

Provincia di Taranto

Ufficio Tributi
Via San Francesco, 5 – 74010 Statte(Ta)
Tel. 0994742839 – 0994742842

Orari di ricevimento al pubblico
Lunedì – Venerdì 11:00 – 13:00
Mercoledì 16:00 – 17:30